



Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE
DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Ministero dello Sviluppo Economico

Dipartimento per l'impresa e
l'internazionalizzazione
Struttura: DG-MCCVNT
REGISTRO UFFICIALE
Prot. n. 0068402 - 19/03/2012 - USCITA

**ALLE CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E
AGRICOLTURA
(TRASMISSIONE VIA FAX)**

e, per conoscenza:

Lettera circolare

**ALL'UNIONCAMERE
(TRASMISSIONE VIA FAX)**

**ALL'ISTITUTO GUGLIELMO TAGLIACARNE
(TRASMISSIONE VIA FAX)**

Oggetto: Decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37. Imprese iscritte nel vigore della legge 5 marzo 1990, n. 46; conversione d'ufficio della iscrizione, a norma dell'articolo 34 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, e dell'articolo 1, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1.

Pervengono frequentemente alla scrivente quesiti sia da parte delle Camere di commercio che da parte di imprenditori con la richiesta di chiarimenti in merito alla possibilità, per gli imprenditori iscritti al Registro Imprese in costanza della legge 5 marzo 1990, n. 46, di vedere certificata la propria posizione di abilitazione all'installazione di impianti ai sensi del vigente D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 e non più ai sensi della citata legge n.46/1990 abrogata con l'entrata in vigore del D.M.

Questa Amministrazione, rispondendo ad un quesito della Camera di commercio di Potenza con nota n.183538 del 3.10.2011, attesa l'assenza di un regime transitorio che consentisse esplicitamente la conversione automatica delle posizioni iscritte nel vigore della soppressa legge n.46/90, affermò la necessità di una valutazione caso per caso, in seguito a presentazione di SCIA, anche per tener conto in modo adeguato delle differenti classificazioni delle tipologie di impianti oggetto di tale disciplina e, più in generale, del diverso ambito di applicazione riferito, per la vecchia legge, prevalentemente agli impianti relativi agli edifici ad uso civile e, per effetto del nuovo regolamento, agli impianti di tutti gli edifici, indipendentemente dalla destinazione d'uso.

Via Sallustiana, 53 - 00187 Roma
tel. +39 06 4705 5339/5500 - fax +39 06 483691
e-mail dgmercato.segreteria@sviluppoeconomico.gov.it
www.sviluppoeconomico.gov.it



Il legislatore, con la disposizione di cui all'art. 34 del D.L. del 9 febbraio 2012, n. 5, in corso di conversione, ha affrontato la questione sopra sinteticamente evidenziata, prevedendo che *"L'abilitazione delle imprese di cui all'articolo 3, del decreto del Ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n.37, concerne, alle condizioni ivi indicate, tutte le tipologie di edifici indipendentemente dalla destinazione d'uso"*.

Detta norma, dovendo essere interpretata in modo da non privarla di ogni utile significato, non può essere ritenuta meramente ripetitiva del disposto dell'articolo 1, comma 1, del decreto ministeriale n. 37/2008, di cui essa stessa richiama l'articolo 3, e può quindi ritenersi finalizzata proprio a superare le perplessità connesse al diverso ambito di applicazione delle norme in questione, equiparando le imprese già abilitate ad operare sulla base della norma previgente con riferimento agli impianti degli edifici di civile abitazione a quelle abilitate in base alla nuova norma per tutte le tipologie di edifici.

L'intero quadro normativo che ne deriva va poi reinterpretato alla luce del comma 2 dell'art. 1, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, anch'esso in corso di conversione in legge, secondo cui *"Le disposizioni recanti divieti, restrizioni, oneri o condizioni all'accesso ed all'esercizio delle attività economiche sono in ogni caso interpretate ed applicate in senso tassativo, restrittivo e ragionevolmente proporzionato alle perseguite finalità di interesse pubblico generale, alla stregua dei principi costituzionali per i quali l'iniziativa economica privata è libera secondo condizioni di piena concorrenza e pari opportunità tra tutti i soggetti, presenti e futuri, ed ammette solo i limiti, i programmi e i controlli necessari ad evitare possibili danni alla salute, all'ambiente, al paesaggio, al patrimonio artistico e culturale, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana e possibili contrasti con l'utilità sociale, con l'ordine pubblico, con il sistema tributario e con gli obblighi comunitari ed internazionali della Repubblica"*.

Detta ulteriore disposizione impone, anche per le norme in questione, un'interpretazione che riduca gli oneri per le imprese solo a quelli indispensabili ad evitare lesioni dell'interesse pubblico generale alla cui protezione sono finalizzate e, pertanto, impedisce interpretazioni che possano farne derivare anche adempimenti quali una semplice SCIA, quando tali adempimenti non siano espressamente previsti e la medesima garanzia possa essere ottenuta senza particolari condizioni, attribuendo d'ufficio la corretta nuova valenza all'abilitazione già posseduta. In altre parole, l'assenza di disposizioni transitorie volte a disciplinare le modalità di passaggio dall'abilitazione ex legge 46/1990 all'abilitazione ex dm 37/2008, non può più essere interpretata in senso restrittivo, come impedimento alla prosecuzione di attività già legittimamente svolte e come mancanza di automatica continuità fra le due abilitazioni, almeno in tutti i casi in cui coincida la tipologia di impianti cui tale abilitazione è riferita, senza peraltro più distinzione fra abilitazione relativa ad edifici di civile abitazione ed abilitazione relativa ad altri edifici.

Si evidenzia, infine, che in occasione della discussione parlamentare del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 5 del 2012, nel corso della seduta dell'Assemblea della



Camera n. 603 di martedì 13 marzo 2012, il Governo ha accettato fra gli altri l'ordine del giorno n. 9/4940/42 con cui, in relazione al rapporto fra abilitazione ai sensi della legge n. 46/1990 e abilitazione ai sensi del D.M. n. 37/2008, proprio al fine di "prevedere il pieno riconoscimento d'ufficio dell'abilitazione alle imprese di installazione già operanti alla data di entrata in vigore del suddetto decreto ministeriale, senza pretendere adempimenti procedurali ingiustificati per l'accertamento dei requisiti nei singoli casi concreti e senza imporre oneri economici specifici per integrare e perfezionare il regime di iscrizione camerale" è stato richiesto al Governo l'impegno "a consentire il riconoscimento d'ufficio dell'abilitazione alle imprese installatrici regolarmente iscritte al Registro delle imprese e all'Albo delle imprese artigiane, che alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37, già operavano su impianti in edifici precedentemente esclusi dalla legge 5 marzo 1990, n. 46".

Ne consegue che la problematica precedentemente esposta deve essere rivalutata alla luce delle due recenti innovazioni normative sopra richiamate, nonché dell'indirizzo interpretativo desumibile dal predetto impegno accolto dal Governo, e anche la posizione espressa dal Ministero in merito deve essere conseguentemente riconsiderata, ferma restando l'indicazione di procedere prima possibile all'aggiornamento delle relative posizioni nei registri camerali.

Pur nel rispetto dell'autonomia decisionale di codeste Camere di commercio, sembrerebbe pertanto opportuno suggerire di continuare a ritenere necessaria la presentazione di apposita SCIA – previa analisi in concreto della situazione della relativa impresa per le quali risulti ancora registrata un'abilitazione ai sensi di una o più lettere dell'articolo 1, comma 1, della legge 46/1990 – solo per i casi residuali in cui non possa essere individuata continuità con una corrispondente abilitazione ai sensi di una delle lettere dell'articolo 1, comma 2, del DM 37/2008, o di singole voci di tali lettere. In generale si dovrebbe, invece, procedere automaticamente d'ufficio, senza alcun nuovo accertamento dei requisiti professionali, secondo le modalità che di seguito si esemplificano per i casi ritenuti più comuni:

- l'impresa abilitata nel vigore della legge 46/90 per la sola intera lettera a), vedrà convertita d'ufficio la propria posizione nella corrispondente lettera a) del D.M. 37/08, limitata tuttavia all'attività relativa ai soli "impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica";
- l'impresa abilitata ai sensi della legge 46/90 oltre che per la lettera a) anche per la lettera b) non limitata, o per la lettera b) limitata agli impianti di protezione da scariche atmosferiche, vedrà riconosciuta la lettera a) del D.M. n. 37/08 con la sola eccezione degli "impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere", nonché, se ne ricorrono le condizioni, le altre voci della lettera b); se abilitata per la sola intera lettera b) della legge 46/1990, vedrà riconosciuta la lettera b) e la voce "impianti di protezione contro le scariche atmosferiche" della lettera a) del D.M. 37/08;



- l'impresa abilitata nel vigore della legge 46/90 per una o più delle lettere d), e), f) o g), vedrà riconosciuta l'abilitazione per ciascuna delle corrispondenti lettere dell'articolo 1 del D.M. n. 37/08;
- l'impresa abilitata ai sensi della legge 46/90 per la lettera c), vedrà riconosciuta la lettera c) dell'articolo 1 del D.M. n. 37/08, con la sola eccezione delle attività inerenti gli impianti "di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali".

Il presupposto in base al quale la Camera procederà alle conversioni d'ufficio sopra evidenziate, è la sussistenza dello stato di iscrizione al Registro delle imprese o all'Albo provinciale delle imprese artigiane con continuità dalla data del 27 marzo 2008, nonché, almeno dalla medesima data, della corrispondente abilitazione acquisita ai sensi della legge n. 46 del 1990 e senza che nel frattempo siano venuti meno i relativi requisiti in capo all'imprenditore o al legale rappresentante, ovvero ad un addetto inserito stabilmente nell'impresa in veste di responsabile tecnico. Sono irrilevanti a tal fine eventuali trasferimenti di sede anche fra province diverse ed eventuali limitate sospensioni temporanee dell'attività.

Nei certificati e negli atti camerali verrà riportata la nuova dizione "impresa abilitata ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37". L'operazione di conversione della predetta dizione è preceduta dall'apertura di un protocollo d'ufficio ed è considerata una notizia REA. Le informazioni relative alle lettere cui è specificamente riferita l'abilitazione devono essere riportate sia in corrispondenza del responsabile tecnico che dell'attività dell'impresa.

IL DIRETTORE GENERALE
(Gianfrancesco Vecchio)



Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE
DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA
Divisione XXI – Registro delle Imprese

**ALLE CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E
AGRICOLTURA**

via PEC

Roma, 24 ottobre 2011, prot. 198381

per conoscenza:

ALLA REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA
Assessorato dell'industria, del commercio, dell'artigianato e
dei trasporti

11100 AOSTA

CIRCOLARE N. 3643/C

ALLA REGIONE SICILIANA - Assessorato della
cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca -
Dipartimento cooperazione, commercio ed artigianato -
Servizio 2S Vigilanza enti

90100 PALERMO

ALLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
Segretariato Generale e Riforme istituzionali
Servizio Affari della Presidenza

Via Carducci, 6 (3° piano)

34100 TRIESTE

ALLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Assessorato industria e commercio

09100 CAGLIARI

ALLA REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE
Ufficio di vigilanza Camere di commercio

38100 TRENTO

ALLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

38100 TRENTO

ALLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

39100 BOLZANO

ALL'UNIONCAMERE

Piazza Sallustio, 21

00187 ROMA

Via Sallustiana, 53 – 00187 Roma
tel. +39 06 4705 5332/5307/5304/5302 – fax +39 06 483691
e-mail marco.maceroni@sviluppoeconomico.gov.it
www.sviluppoeconomico.gov.it



ALL'ISTITUTO GUGLIELMO TAGLIACARNE
Via Appia Pignatelli, 62
00178 ROMA

AL DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI
via PEC

Oggetto: Installazione di antenne paraboliche ed impianti decoder.

La Commissione provinciale per l'artigianato di Mantova e la Camera di commercio di Firenze si sono rivolte a questa Direzione generale, prospettando un problema interpretativo relativo all'applicazione del DM 22 gennaio 2008, n. 37 (in materia di installazione di impianti tecnologici) con riferimento alle abilitazioni necessarie per l'installazione completa degli impianti di ricezione televisiva via satellite, comprensivi della parabola e del *decoder*.

Il predetto DM, fa ricadere nella declaratoria della lettera b) dell'art. 1, l'installazione di "impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere".

A norma del successivo art. 3, l'impresa di installazione è abilitata per il tramite del responsabile tecnico "indicando specificatamente per quali lettera e quale voce, di quelle elencate nel medesimo articolo 1, comma 2, intendono esercitare l'attività".

Pertanto il quesito dei predetti Enti, mira a conoscere se è necessaria, per l'attività di cui sopra, l'abilitazione completa per l'installazione di antenne e impianti elettronici in genere, o la semplice abilitazione per la mera installazione di antenne.

A parere di questa Direzione generale la abilitazione per la sola attività d'installazione di antenne è sufficiente. Non si ravvisa infatti rispetto agli altri impianti televisivi via cavo una peculiarità della fattispecie tale da richiedere una più ampia abilitazione.

Sotto taluni aspetti, l'installazione del decoder, che rappresenterebbe l'*upgrade* rispetto ai sistemi tradizionali, non appare altro che una installazione di apparecchiatura *plug and play* che, per definizione dello stesso DM 37 è sottratta all'applicazione della disciplina.

D'altronde se fosse diversamente non si ravviserebbe (tenuto conto dell'ormai quasi definitivo *switch off* del sistema ATV sul territorio nazionale) una differenza con l'installazione di



antenne tradizionali e la successiva installazione del decoder DTV, con la conseguenza che sarebbe interdetta ogni attività alle imprese legittimamente abilitate per la sola installazione di antenne.

Su quanto precede si è ritenuto opportuno ascoltare il parere tecnico del Dipartimento per le Comunicazioni di questo Ministero, e dell'Istituto Superiore per le comunicazioni che hanno concordato con l'impostazione sopra evidenziata.

Conclusivamente pertanto si ritiene, in merito alle caratteristiche tecniche degli impianti di nuova tecnologia per la ricezione di segnali di radiodiffusione televisiva satellitare e terrestre, che essi non differiscono in modo sostanziale dalle caratteristiche degli impianti tradizionali.

Ne consegue pertanto, in relazione alle richieste avanzate dalla Commissione provinciale e dalla Camera di Commercio, in merito alle abilitazioni richieste dal DM 37/08, per l'installazione dei nuovi impianti di radiodiffusione, che si esprime parere favorevole al riconoscimento delle attività pregresse in qualità di soggetto abilitato all'installazione di impianti tecnologici di cui alla lettera b) dell'articolo 1 del ridetto DM 37/08, limitati alla "installazione di antenne", anche per l'installazione degli impianti di cui in oggetto.

IL DIRETTORE GENERALE
(Gianfrancesco Vecchio)



Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE
DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA
Divisione XXI - Registro delle Imprese

ROMA 31 MAGGIO 2011
Prot. 103639

AL DR. ... (OMISSIS) ...
E-mail: ... (omissis)

Oggetto: Richiesta parere su Decreto Ministeriale n.37 del 22 gennaio 2008.

Si fa riferimento all'e-mail datata 10 maggio 2011 con la quale è stato presentato a questo Ministero un quesito in materia di impiantistica, di cui al D.M. 37/2008.

In particolare la S.V. ha chiesto di conoscere se la figura di "institore" possa essere ritenuta idonea a far considerare rispettato il principio di immedesimazione nell'impresa, che costituisce il presupposto fondamentale - ai fini abilitativi - ai sensi dell'art.3 del d.m. 37/2008, tenuto conto che nell'impresa di installazione interessata al presente quesito, costituita nella forma giuridica di una s.p.a., l'amministratore unico non possiede i requisiti tecnico-professionali (art.4). In caso di valutazione favorevole, la S.V. ha altresì richiesto se gravi a carico dell'institore, l'incompatibilità di cui all'art.3, comma 2 del d.m. medesimo.

In proposito, occorre rappresentare che la valutazione del caso in esame non è di competenza di questa Amministrazione, rientrando la stessa tra le prerogative della Camera di commercio competente per territorio, in quanto responsabile del procedimento.

Al riguardo si rappresenta che l'argomento in esame è già stato oggetto di apposito pronunciamento da parte di questa Amministrazione con circolare n.3597/C del 27 gennaio 2006 laddove è stato previsto che "considerato che, ai sensi degli artt.2203 e ss del codice civile, l'institore può rappresentare l'imprenditore nell'esercizio dell'impresa, e può compiere tutti gli atti pertinenti all'esercizio dell'impresa cui è preposto, impegnando la responsabilità dell'imprenditore e costituendo, sostanzialmente, un alter ego dell'imprenditore stesso, nulla osta alla sua indicazione come preposto alla gestione tecnica, ove in possesso dei requisiti di legge". La predetta circolare concerne le imprese di facchinaggio ma tenuto conto delle similitudini degli argomenti trattati, si può considerare idonea a disciplinare anche il caso in esame.

Circa la possibilità che l'institore possa incorrere o meno nella cause ostative di cui all'art.3, comma 2, si rappresenta che nel caso in esame non si ravvisa alcun contrasto con quanto previsto dalla predetta normativa, poiché alla figura di institore non possono essere fatte valere le limitazioni previste dal combinato disposto dei commi 1 e 2 dell'art.3 del d.m. in discorso tenuto conto che le stesse - a parere di questa Amministrazione - concernono unicamente la figura di "responsabile tecnico preposto con atto formale dal legale rappresentante o proprietario individuale" e non anche coloro che abilitano le imprese "in quanto legali rappresentanti o proprietari individuali", al di là quindi, di qualsivoglia valutazione di questa Amministrazione sulla continuità o meno dell'attività esercitata dall'institore medesimo.

IL DIRIGENTE
(Marco Maceroni)

Richiesta parere del su d.m.37-2008

Via Sallustiana, 53 - 00187 Roma
tel. +39 06 4705 5332/5307 - fax +39 06 483691
e-mail marco.maceroni@sviluppoeconomico.gov.it
paolo.maiozzi@sviluppoeconomico.gov.it
www.sviluppoeconomico.gov.it



*Ministero
dello Sviluppo Economico*

DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE
DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA
Divisione XXI – Registro delle Imprese
Via Sallustiana, 53 – 00187 Roma
tel. +39 06 4705 5332/5307/5304/5302 – fax +39 06 483691
e-mail marco.maceroni@sviluppoeconomico.gov.it
www.sviluppoeconomico.gov.it

ALLA CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA,
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
Via Morpurgo, 4
33100 UDINE
C.a. Michela Pistarelli

Roma, 19 agosto 2009, prot. 74440

Oggetto: Svolgimento dell'attività di installazione di impianti elettrici da parte di associazione culturale.

Si fa riferimento al messaggio di posta elettronica del 30 luglio 2009 (integrato con fax del 3 agosto 2009 e con ulteriore messaggio di posta elettronica del 14 agosto 2009) in cui codesta Camera espone il caso di una associazione culturale (avente per scopo l'esercizio dell'attività radiofonica di un'emittente privata in ambito locale) che ha presentato una denuncia di inizio di attività di impiantistica elettrica di cui all'art. 1, c. 2, lett. a), del decreto n. 37 del 2008.

In particolare, l'associazione in questione, intenderebbe esercitare l'attività di installazione di impianti elettrici sia per sé, che per i terzi esterni all'associazione medesima, in via secondaria rispetto all'attività principale, di natura culturale, sopra richiamata.

Chiede, al riguardo, codesta Camera se possa considerarsi consentito, nei termini sopra esposti, in base alla normativa vigente, lo svolgimento della sopra indicata attività di impiantistica da parte della predetta associazione.

A tale proposito si ritiene di potere evidenziare quanto segue.

Nella circolare n. 3407/C del 9 gennaio 1997 è stata prevista l'iscrizione nel REA di

<<tutte quelle forme di esercizio collettivo di attività economiche di natura commerciale e/o agricola che si collocano in una dimensione di sussidiarietà, di ausiliarità rispetto l'oggetto principale di natura ideale, culturale, ricreativa, ecc. del soggetto stesso (ad esempio gli enti pubblici non economici, le associazioni riconosciute e non - comprese le associazioni di categoria, i partiti politici e i sindacati - le fondazioni, i comitati, gli organismi religiosi) ovvero da soggetti, sicuramente non riconducibili - stante la loro situazione di dipendenza da altri soggetti e la loro natura - alla tipologia dell'impresa quali, ad esempio, le aziende speciali di codeste camere>>.

Nel caso in questione, tuttavia, tale possibilità trova un limite nel combinato disposto degli articoli 3 ed 8 del citato decreto n. 37.

Ai sensi delle citate disposizioni, infatti, l'esercizio dell'attività impiantistica è consentito esclusivamente alle imprese iscritte nel registro delle imprese o nell'albo provinciale delle imprese artigiane, previa dimostrazione del possesso dei requisiti professionali previsti dall'articolo 4 del ripetuto decreto n. 37.

Deve ritenersi, di conseguenza, precluso lo svolgimento dell'attività in questione in via secondaria da parte di una associazione culturale, atteso che, in tali casi, come specificato nella soprarichiamata circolare n. 3407/C, ricorre, se del caso, il presupposto per l'iscrizione nel REA e non, come richiesto per l'attività in questione, nel registro delle imprese o nell'albo provinciale per le imprese artigiane.

Circa poi la richiesta dell'associazione in questione di esercitare l'attività di impiantistica esclusivamente con riferimento agli impianti elettrici relativi alle proprie strutture, sembra opportuno evidenziare che tale tipo limitato di abilitazione è previsto, in base alla normativa vigente (art. 3, c. 5, del decreto n. 37/2008), esclusivamente con riferimento a soggetti iscritti nel registro delle imprese o nell'albo provinciale delle imprese artigiane.

IL DIRETTORE della DIVISIONE
(Dr. Marco Maceroni)



Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE

Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore,
la vigilanza e la normativa tecnica

Ufficio XI - Registro delle Imprese EX DGVNT

Ministero Sviluppo Economico
Dipartimento Regolazione Mercato
USCITA - 30/06/2009 - 0059597

Struttura: DG Vigilanza e Normativa tecnica

Al Sig.
e-mail

Oggetto: Richiesta parere su Decreto Ministeriale n. 37 del 22 gennaio 2008.

Si fa riferimento alla e-mail datata 19 giugno 2009 con la quale la S.V. ha presentato a questo Ministero un quesito in materia di impiantistica, di cui al D.M. 37/2008.

In particolare è stato chiesto se l'incompatibilità prevista dall'art. 3, comma 2 (tra responsabile tecnico di un'impresa e ogni altra attività lavorativa continuativa) debba essere applicata anche alla S.V. laureato in Ingegneria Elettrica, libero professionista in possesso di partita IVA, aperta da soli 2 mesi.

È stato altresì richiesto, qualora fosse possibile quanto sopra ipotizzato (cioè che possa essere nominato responsabile tecnico), se debba o meno essere assunto dall'impresa di impiantistica e, qualora necessaria assunzione, se con contratto a tempo indeterminato o determinato.

Al riguardo si rappresenta, preliminarmente, che la valutazione in concreto dei requisiti non è di competenza di questa Amministrazione, rientrando la stessa tra le prerogative della Camera di commercio (responsabile del procedimento).

Al riguardo, tuttavia, pur nell'autonomia decisionale e procedimentale della competente Camera, si è del parere che l'articolo di cui sopra, in cui è previsto che la qualifica di responsabile tecnico sia incompatibile con ogni altra attività lavorativa continuativa, voglia esprimere la necessità che la qualifica non possa in nessun caso essere attribuita a coloro che, per scelta professionale, non decidano di svolgere a tempo pieno una delle attività disciplinate dal decreto in parola, tenuto conto delle responsabilità che risultano a carico del responsabile tecnico in seno ad una società di impiantistica.

Pertanto, tenuto conto delle riflessioni sopraesposte non si può non rilevare come la qualifica di responsabile tecnico sia incompatibile con tutte le attività lavorative che assorbono, anche solo in minima parte, l'impegno giornaliero di un/a singolo/a lavoratore/trice.

Si rappresenta, inoltre, che il ruolo di responsabile tecnico non può essere affidato ad un libero professionista - in qualità di consulente esterno - poiché il comma 5 dell'art. 3 del D.M. in parola prevede il possesso del requisito professionale in capo all'impresa.

Pertanto va salvaguardata l'esistenza di un rapporto stabile e continuativo tra l'impresa e il suo responsabile tecnico, escludendo, quindi la possibilità, che tale incarico venga assunto da un professionista che rimanga esterno all'impresa.

Per quanto concerne il tipo di contratto di assunzione, si ritiene che sia possibile le nomina a responsabile tecnico in ambedue i casi, e quindi, anche nel caso di assunzione a tempo determinato, in quanto la nomina si limita a richiedere l'immedesimazione del responsabile tecnico con l'impresa.

Resta inteso che, in quest'ultimo caso, allo scadere del contratto, l'impresa deve procedere, senza soluzione di continuità, alla nuova nomina del responsabile tecnico, avente naturalmente i requisiti di cui al decreto 37/2008.

IL DIRETTORE GENERALE

Gianfranco Vecchio



Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE

Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore,
la vigilanza e la normativa tecnica

Ufficio XI - Registro delle Imprese EX DGVNT

Ministero Sviluppo Economico
Dipartimento Regolazione Mercato
USCITA - 26/05/2009 - 0047852

Struttura: DG Vigilanza e Normativa tecnica

Al Sig.
e-mail

Oggetto: Richiesta parere su Decreto Ministeriale n. 37 del 22 gennaio 2008.

Si fa riferimento alla e-mail datata 9 maggio 2009 con la quale la S.V. ha presentato a questo Ministero un quesito in materia di impiantistica, di cui al D.M. 37/2008.

In particolare con il quesito proposto la S.V. ha chiesto se sia possibile essere nominato responsabile tecnico presso un'impresa del settore essendo un ingegnere-libero professionista, titolare di uno Studio Associato di Ingegneria (con altro socio).

Al riguardo, nel ricordare che il decreto in parola stabilisce espressamente l'incompatibilità della qualifica di responsabile tecnico con qualsivoglia altra attività lavorativa continuativa (art. 3, comma 2), si rappresenta che la valutazione dei requisiti di cui sopra non è di competenza di questa Amministrazione, rientrando la stessa tra le prerogative della Camera di commercio.

Pertanto, qualora l'interessato volesse assumere la qualifica di responsabile tecnico in un'impresa di terzi, sempreché ne abbia titolo, cioè sia in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 4, dovrà dimostrare alla Camera di commercio, in sede di presentazione della dichiarazione di inizio attività, di svolgere attività lavorativa di tipo saltuario, anziché continuativo.

Ciò anche perché la normativa in questione non fa distinzione tra lavoro dipendente, lavoro autonomo e libera professione, essendo la continuità dell'attività lavorativa svolta l'unico elemento discriminante.

Si rappresenta, inoltre, che il ruolo di responsabile tecnico non può essere affidato ad un libero professionista - in qualità di consulente esterno - poiché il comma 5 dell'art. 3 del D.M. in parola prevede il possesso del requisito professionale in capo all'impresa.

Pertanto va salvaguardata l'esistenza di un rapporto stabile e continuativo tra l'impresa e il suo responsabile tecnico, escludendo, quindi, la possibilità che tale incarico venga assunto da un professionista che rimanga esterno all'impresa.

IL DIRETTORE GENERALE
Gianfranco Vecchio



Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE

Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore,
la vigilanza e la normativa tecnica

Ufficio XI - Registro delle Imprese EX DGVNT

Via Sallustiana, 53 - 00187 Roma

Tel. 0647055307 Fax 06483691

Ministero Sviluppo Economico
Dipartimento Regolazione Mercato
USCITA - 29/04/2009 - 0038235

Struttura: DG Vigilanza e Normativa tecnica

Alla Camera di Commercio di **PERUGIA**

e-mail: registro.impres@pg.camcom.it

mario.pera@pg.camcom.it

Oggetto: Richiesta parere su Decreto Ministeriale n. 37 del 22 gennaio 2008.

Si fa riferimento alla e-mail datata 20 aprile 2009 con la quale codesto Ente ha presentato a questo Ministero due quesiti in materia di impiantistica, di cui al D.M. 37/2008.

Con il primo quesito ha chiesto se un'impresa non abilitata allo svolgimento dell'attività relativa agli impianti di cui all'art. 1, comma 2, lettera g) del D.M. in parola, possa essere abilitata per l'attività medesima - in qualità di responsabile tecnico - da un soggetto in possesso di diploma abilitante l'attività relativa agli impianti elencati alle lettere c) - d) - e) - g) dell'art. 1, comma 2, ed in possesso dell'esperienza professionale di anni 2 "alle dirette dipendenze di un'impresa del settore".

In particolare il candidato "responsabile tecnico" avrebbe maturato esperienza professionale in un'impresa abilitata allo svolgimento di attività impiantistica di cui alle lettere a) e b) dell'art. 1, comma 2.

Tale richiesta si basa sul presupposto che al comma 1, lettera b) dell'art. 4, viene specificato che l'esperienza professionale va maturata alle dirette dipendenze di un'impresa del settore e, per "impresa del settore" si intenderebbe "l'impresa abilitata allo svolgimento di tutti i tipi di attività disciplinate dal D.M. in parola, ovvero sia relative a tutti gli impianti previsti dall'art. 1, comma 2".

Al riguardo, si ritiene che l'interpretazione corretta da dare al capoverso incriminato non sia quella sopra riportata.

Si ritiene infatti che l'esperienza professionale vada acquisita, affinché possa essere utilizzata ai fini della maturazione dei requisiti tecnico-professionali, nello specifico settore-ramo di attività nel quale il soggetto interessato intende svolgere attività di impresa.

A titolo di esempio, non potrebbe risultare utile l'esperienza professionale che abbia acquisito un soggetto presso un'impresa di cui all'art. 1, comma 2, lettera a) qualora intenda essere nominato responsabile tecnico o comunque voglia abilitare un'impresa di cui all'art. 1, comma 2 lettera b).

In merito, invece, al 2° quesito, cioè a quanto richiesto circa la possibilità di poter valutare congiuntamente i periodi maturati dal soggetto interessato ai sensi dei commi 1, punto d) e 2 dell'art. 4 del D.M. 37/2008, ovvero come operaio installatore con qualifica di specializzato e come amministratore in un'impresa abilitata, ai fini dell'acquisizione dei requisiti tecnico-professionali di cui al D.M. in parola, si rappresenta che tale eventualità, non essendo espressamente prevista nell'articolato normativo, a parere di questo Ufficio non può essere presa in considerazione, rimanendo preclusa pertanto, qualsivoglia valutazione positiva al riguardo.

Peraltro si rappresenta che l'art. 4, comma 2, prevede, ai fini della maturazione dei requisiti professionali attraverso lo svolgimento di una "collaborazione tecnica continuativa", le sole figure di "titolare, soci e collaboratori familiari" escludendo, pertanto quella di amministratori di società (amministratore unico/delegato o componente il consiglio di amministrazione), se non anche soci.

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO

Marco Maceroni <



Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE

Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore,
la vigilanza e la normativa tecnica

Ufficio XI - Registro delle Imprese EX DGVNT

Via Sallustiana, 53 - 00187 Roma

Tel. 0647055307 Fax 06483691

Ministero Sviluppo Economico
Dipartimento Regolazione Mercato
USCITA - 31/03/2009 - 0028681

Struttura: DG Vigilanza e Normativa tecnica

All'Ing.

e-mail:

Oggetto: Richiesta parere su Decreto Ministeriale n. 37 del 22 gennaio 2008.

Si fa riferimento alla e-mail datata 20 marzo 2009 e indirizzata all'U.R.P. di questo Ministero e successivamente girata in pari data e per competenza a questo Ufficio, con la quale la S.V. ha richiesto a questo Ministero apposito parere in materia di impiantistica, di cui al D.M. 37/2008.

In particolare con il quesito proposto è stato chiesto se un ingegnere-libero professionista possa essere nominato responsabile tecnico contemporaneamente per più imprese, avendo con ciascuna di esse un distinto contratto.

In ordine al parere richiesto si rappresenta che il D.M. in parola stabilisce espressamente l'incompatibilità della qualifica di responsabile tecnico con qualsivoglia altra attività lavorativa continuativa (art. 3, comma 2).

Conseguentemente, qualora un soggetto volesse assumere la qualifica di responsabile tecnico in un'impresa di terzi, sempreché ne abbia titolo, cioè sia in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 4, dovrà immediatamente interrompere ogni attività lavorativa di tipo continuativo in essere.

Conseguentemente ne discende l'impossibilità che si divenga responsabile tecnico per più di un'impresa.

Si rappresenta, peraltro, che il ruolo di responsabile tecnico non può essere affidato ad un libero professionista - in qualità di consulente esterno - poiché il comma 5 dell'art. 3 del D.M. in parola prevede il possesso del requisito professionale in capo all'impresa.

Pertanto va salvaguardata l'esistenza di un rapporto stabile e continuativo tra l'impresa e il suo responsabile tecnico, escludendo, quindi, la possibilità che tale incarico venga assunto da un professionista che rimanga esterno all'impresa.

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO

Marco Maceroni



Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER LA REGOLAZIONE DEL MERCATO

Direzione generale per la vigilanza e la normativa tecnica

Uff. XI - Registro Imprese

Via Sallustiana, 53 - 00187 Roma

Tel. 0647055307 Fax 06483691

Ministero Sviluppo Economico
Dipartimento Regolazione Mercato
USCITA - 31/10/2008 - 0040786

Struttura: DG Vigilanza e Normativa tecnica

Alla Camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura
36100 **VICENZA**

Oggetto: Richiesta parere su attività di impiantistica - Decreto Ministeriale n. 37 del 22 gennaio 2008

Si fa riferimento alla lettera n. 63235 del 22 ottobre 2008 con la quale codesta Camera ha richiesto a questo Ministero apposito parere in materia di impiantistica di cui al D.M. 22 gennaio 2008, n. 37.

Al riguardo, si coglie l'occasione per rappresentare, preliminarmente, che è allo studio una profonda modifica del D.M. 37/2008, ai sensi dell'articolo 35, comma 1, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112.

In ordine al parere richiesto si rappresenta che il D.M. in parola stabilisce espressamente l'incompatibilità della qualifica di responsabile tecnico con qualsivoglia altra attività lavorativa continuativa (art. 3, comma 2).

Conseguentemente, il soggetto che ha inoltrato a codesto Ente la richiesta oggetto di parere, qualora volesse assumere la qualifica di responsabile tecnico in un'impresa di terzi, sempreché ne abbia titolo, cioè sia in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 4, dovrà immediatamente interrompere ogni legame professionale che lo lega all'impresa presso cui il medesimo presta, allo stato attuale, la propria attività lavorativa di tipo subordinato.

Differente è invece il discorso nel caso in cui il soggetto in questione abiliti la propria impresa in quanto imprenditore o legale rappresentante, sempreché ne abbia titolo, cioè sia in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 4. Nella fattispecie si rinvia al parere rilasciato alla CCIAA di Savona in data 10 ottobre 2008, prot. n. 32694, disponibile sul sito web di questo Ministero.

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO

Marco Maceroni



Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER LA REGOLAZIONE DEL MERCATO

Direzione generale per la vigilanza e la normativa tecnica

Uff. XI

Via Sallustiana, 53 - 00187 Roma

Tel. 0647055304 Fax 06483691

Prot. n. 31288 del 7-10-2008

Alla S.r.l.

Cortese attenzione amministratore unico

.....

06100 **PERUGIA**

OGGETTO: Decreto 22-01-2008, n. 37 (riordino della normativa in materia di impiantistica) - Possibilità di assolvimento del requisito tecnico-professionale di cui all'art. 4, mediante incarico a professionista ovvero mediante intrattenimento, con il medesimo professionista, di un rapporto di collaborazione a progetto.

Si fa riferimento alla nota datata 30-06-2008 con la quale codesta Società chiede di conoscere l'avviso di questo Ministero circa la possibilità per un ingegnere che svolga la libera professione in qualità di iscritto all'ordine degli ingegneri, di assumere contemporaneamente la funzione di responsabile tecnico in un'impresa esercente l'attività di impiantistica come disciplinata dal decreto richiamato in oggetto:

- a) mediante conferimento con atto scritto di incarico professionale;
- b) mediante stipula di un contratto di collaborazione a progetto.

Per supportare una risposta positiva ad entrambi i quesiti, codesta Società sottolinea la mancanza di una preclusione espressa in tal senso nella normativa in riferimento, diversamente da quanto è possibile rilevare in discipline analoghe (ad es. D.M. n. 221/2003 relativo alle imprese di facchinaggio), concludendo per la positiva utilizzabilità di ambedue le tipologie di rapporto sopra indicate tra impresa e professionista ai fini del soddisfacimento del predetto requisito.

Al riguardo, questa Amministrazione ritiene di non potere convenire sulla prospettata ricostruzione del quadro giuridico concernente l'immedesimazione tra impresa e soggetto che abilita la stessa ai fini dell'esercizio dell'attività di impiantistica.

Va rilevato, infatti, che il decreto n. 37 non introduce, per gli aspetti in questione, sostanziali novità rispetto al previgente regime.

Come l'art. 9, c. 1, del D.P.R. n. 558 del 1999 prevedeva il possesso del requisito professionale in capo all'impresa ("dichiarando il possesso del requisito di cui all'articolo 3 della legge"), così fa oggi l'art. 3, c. 3, del decreto n. 37, che d'altra parte è sul primo esemplato.

Debbono ritenersi, conseguentemente, tuttora valide le indicazioni applicative fornite nel corso degli anni da questo Ministero con propri pareri (v. gli allegati pareri prot. n. 597320 del 20-07-1999 e n. 0002181 del 28-02-2006), volte ad assicurare l'esistenza di un rapporto stabile e continuativo tra l'impresa e il suo responsabile tecnico.

Con specifico riguardo, poi, alle considerazioni esposte nella nota che si riscontra con riferimento all'utilizzabilità del contratto di collaborazione a progetto, si trasmette copia della circolare n. 3600/C del 6-04-2006 dove, alla lettera d), sono riassunte le indicazioni emerse nell'ambito di un tavolo di lavoro operante presso questa Amministrazione, che escludevano tale tipologia contrattuale dal novero di quelle utilizzabili ai fini dell'assolvimento del requisito tecnico-professionale in parola.

IL DIRETTORE GENERALE

P.to Vecchio



Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER LA REGOLAZIONE DEL MERCATO

Direzione generale per la vigilanza e la normativa tecnica

Uff. XI - Registro Imprese

Via Sallustiana, 53 - 00187 Roma

Tel. 0647055307 Fax 06483691

Ministero Sviluppo Economico
Dipartimento Regolazione Mercato
USCITA - 01/10/2008 - 0029404

Struttura: DG Vigilanza e Normativa tecnica

Alla Camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura

50122 FIRENZE

Alla cortese attenzione della

Dr.ssa Brunella Tarli

Oggetto: Richiesta parere su attività di impiantistica - Decreto Ministeriale n. 37 del 22 gennaio 2008.

Si fa riferimento alla e-mail trasmessa da codesta Camera in data 24 settembre 2008 con la quale è stato richiesto a questo Ministero apposito parere in materia di impiantistica di cui al D.M. 22 gennaio 2008, n. 37.

In particolare è stato richiesto se è opportuno limitare l'incompatibilità prevista dall'art. 3, comma 2, al solo svolgimento di attività di tipo autonomo e/o subordinato ovvero se è necessario estendere detta incompatibilità anche a coloro che, oltre a rivestire la qualifica di socio in società di persone e/o di capitale, risultino investiti anche di poteri di amministrazione e/o rappresentanza (*ad eccezion fatta per i liquidatori, poiché - a detta di codesta Camera - "gli stessi si limitano all'amministrazione del passivo e dell'attivo, per giungere alla fase di liquidazione"*).

Al riguardo, si è del parere che l'articolo di cui sopra, in cui è previsto che la qualifica di responsabile tecnico sia incompatibile con ogni altra attività lavorativa continuativa, voglia esprimere la necessità che la qualifica non possa in nessun caso essere attribuita a coloro che, per scelta professionale, non decidano di svolgere a tempo pieno una delle attività disciplinate dal decreto in parola, tenuto conto delle responsabilità che risultano a carico del responsabile tecnico in seno ad una società impiantistica.

Pertanto, tenuto conto delle riflessioni sopraesposte non si può non rilevare come tale carica sia incompatibile con tutte le attività lavorative che assorbono, anche solo in minima parte, l'impegno giornaliero di un singolo/a lavoratore/trice.

Sono quindi da escludere ogni forma di compatibilità tra la qualifica di responsabile tecnico in un'impresa di impiantistica con la carica rivestita in altra impresa - anche se non impiantistica - in qualità di membro del consiglio di amministrazione ovvero di socio-membro del consiglio di amministrazione, sempreché il medesimo soggetto sia rivestito di poteri di amministrazione e/o di rappresentanza.

Tale incompatibilità, secondo questa Amministrazione, va estesa, per gli stessi motivi summenzionati, anche nel caso in cui il medesimo soggetto sia il liquidatore di una società.

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO

Marco Maceroni



Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER LA REGOLAZIONE DEL MERCATO

Direzione generale per la vigilanza e la normativa tecnica

Uff. XI - Registro Imprese

Via Sallustiana, 53 - 00187 Roma

Tel. 0647055307 Fax 06483691

Ministero Sviluppo Economico
Dipartimento Regolazione Mercato
USCITA - 23/09/2008 - 0026938

Struttura: DG Vigilanza e Normativa tecnica

Alla Camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura

35137 **PADOVA**

Alla cortese attenzione della

Dr.ssa Sabrina Giraldin

Commissione Provinciale Artigianato di

Padova

Oggetto: Richiesta parere su attività di impiantistica - Decreto Ministeriale n. 37 del 22 gennaio 2008.

Si fa riferimento alla e-mail trasmessa da codesta camera (C.P.A.) in data 12 settembre 2008 con la quale è stato richiesto a questo Ministero apposito parere in materia di impiantistica di cui al DM 22 gennaio 2008, n. 37.

In particolare è stato richiesto se ai soggetti che hanno maturato, ante DM 37/2008, i requisiti tecnico-professionali in base alla L. 46/1990, senza aver tuttavia presentato, prima del 27 marzo 2008, la D.I.A. all'Ufficio del Registro Imprese, possano essere riconosciuti i requisiti tecnico-professionali necessari per l'esercizio delle attività oggetto di denuncia.

Al riguardo, in assenza di una disciplina specifica che, come avvenuto in passato con l'art. 5 della legge n. 46/90, o successivamente con l'art. 6 della legge 25/96, consenta di superare le ristrettezze della disciplina, si è del parere che per il caso in questione, cioè ai fini della maturazione dei requisiti predetti, vada applicata la normativa vigente (decreto n. 37, art. 4), non avendo il soggetto interessato presentato nei termini (cioè prima del 27 marzo 2008), la dichiarazione di inizio attività.

Infine, in merito a quanto richiesto circa la possibilità di poter valutare congiuntamente i periodi maturati dal soggetto interessato ai sensi dei commi 1, punto d) e 2 dell'art. 4 del DM 37/2008, cioè come operaio installatore con qualifica di specializzato e come socio-lavorante di impresa del medesimo settore, ai fini dell'acquisizione dei requisiti tecnico-professionali di cui al D.M. in parola, si rappresenta che tale eventualità, non essendo espressamente prevista nell'articolato normativo, a parere di questo Ufficio non può essere presa in considerazione, rimanendo preclusa pertanto, qualsivoglia valutazione al riguardo.

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO

Marco Maceroni <